



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 23/06/2025

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento integra il Regolamento per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale e il Regolamento di Polizia Urbana vigenti e disciplina l'allestimento su suolo pubblico e privato con servitù di uso pubblico di dehors stagionali e continuativi, dehors completamente chiusi ad uso ristoro annessi ad esercizi di somministrazione, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, coerentemente ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.
2. L'occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo ai sensi del Regolamento per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale.
3. Per ciò che concerne i dehors completamente chiusi, relativamente agli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggetti oltre che alle norme urbanistico-edilizie vigenti, alla disciplina specifica relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche per ciò che concerne i dehors continuativi completamente chiusi.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

1. Per dehor si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi.
2. Per dehor stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, anche frazionabili in un massimo di tre periodi del medesimo anno.
3. Per dehor continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Se il dehor continuativo è del tipo "completamente chiuso", lo stesso costituirà superficie commerciale aggiuntiva ai sensi della vigente normativa sui pubblici esercizi di somministrazione.

ARTICOLO 3 — CARATTERISTICHE COMPOSITIVE E TIPOLOGICHE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato contenente le indicazioni tecnico/ambientali;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento (nei dehors chiusi è vietato l'utilizzo dei funghi riscaldanti a GPL), cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato contenente le indicazioni tecnico/ambientali
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehor. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Canone Unico Patrimoniale. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Locale.

3. Per ciò che concerne i dehors completamente chiusi, tali manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura, eventualmente apribili o rimovibili nella stagione calda, muniti di pareti eventualmente apribili o rimovibili nella stagione calda, muniti di chiusure totalmente trasparenti (ad esempio vetri infrangibili, plexiglass, policarbonato ecc...)

4. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/oriscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.

I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrato.

L'allegato tecnico al presente Regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche dei manufatti.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

1. I dehors devono essere installati garantendo di norma la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, fatto salvo per le aree istituite quali "zone 30" dal Comune di San Mauro. Non è consentito

installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta (ad esclusione di piazza Europa) o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.

3. Non è consentito installare dehors ad una distanza radiale inferiore a metri 20 dagli accessi ad edifici di culto. Tale misura può risultare inferiore solo previa autorizzazione vincolante del proprietario dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di edifici di culto e monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non: per i primi previa autorizzazione della proprietà e per i secondi previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. Qualora il dehor occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehor per i metri lineari dell'ingombro.

6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

7. Le dimensioni dei dehors saranno disciplinate nel documento contenente le *"Indicazioni tecnico-ambientali"* in allegato.

8. E' consentito installare dehors continuativi di cui all'art. 2 comma 3, alle seguenti condizioni:

- nel Centro Storico A1, come individuato dalla variante commerciale al P.R.G., solo a seguito di valutazione positiva da parte della Commissione Paesaggistica.
- Nel caso di zone non aventi caratteristiche storico-ambientali, la possibilità di installare tale tipo di struttura dovrà essere valutata caso per caso dai Settori competenti in riferimento all'ambiente e alle tipologie proposte di cui all'allegato tecnico.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehors stagionale o

continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione, facendone telematicamente richiesta attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento per l'Istituzione del Canone Unico Patrimoniale.

2. Alla domanda dovrà essere allegato:

- Progetto contenente descrizione particolareggiata del manufatto e suo inserimento ambientale; Relazione statica, se dovuta;
- Certificazione degli impianti e dichiarazione del rispetto di tutte le normative di sicurezza e di tutela della salute degli utenti, quando presenti;
- Assenso dei confinanti o del condominio, ove richiesto.

SCHEMA RELATIVO ALLE PROCEDURE ABILITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI O CONTINUATIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

TIPOLOGIA	ISTANZA	SPORTELLO DI RIFERIMENTO	DURATA PROCEDIMENTO
STAGIONALE	Richiesta concessione in via telematica attraverso il SUAP	SUAP	30 giorni
CONTINUATIVO	Richiesta concessione In via telematica attraverso il SUAP allegando dimostrazione del rispetto delle caratteristiche tipologiche Ed eventuale richiesta di parere/o autorizzazione della Commissione paesaggistica	SUAP	60 giorni (90 giorni nel caso di valutazione paesaggistica)

ARTICOLO 6 - ATTIVITA'

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge Regione Piemonte n. 38/2006).

ARTICOLO 7 – ORARIO

1. Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Gli orari seguono le

normative specifiche e posso essere variati con Ordinanza Sindacale.

ARTICOLO 8 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il ripristino sarà a cura del concessionario. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d'ufficio al ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo possono essere ritirati o possono rimanere collocati come da progetto e in questo caso ne deve essere assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 10 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dalla normativa urbanistico-edilizia, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto asseverato presentato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o dall'articolo 30 del Regolamento.
3. E' fatto obbligo ai trasgressori, come sanzione accessoria, di rimuovere le opere collocate abusivamente o in difformità rispetto ai progetti presentati.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4. In deroga al presente Regolamento, tutte le strutture esistenti ed autorizzate e in regola con i pagamenti del suolo pubblico, al momento della ripresentazione dell'istanza, per scadenza dei termini della concessione di occupazione, nel caso in cui non siano intervenute modifiche alla struttura autorizzata, dovranno presentare idonea istanza corredata da autocertificazione ai fini dell'emissione di nuova autorizzazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale ed al Regolamento di Polizia Urbana.
6. Il presente Regolamento sarà integrato da allegato riguardante le indicazioni tecnico/ambientali che costituirà parte sostanziale ed integrale al Regolamento.
7. Le concessioni provvisorie rilasciate in via straordinaria durante il periodo emergenziale pandemia Covid-19, potranno essere prorogate a titolo oneroso, in via eccezionale ed a richiesta del titolare, fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
8. I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande che risultino debitori con l'Amministrazione Comunale per mancato pagamento di canoni previsti dal Regolamento per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale, non potranno richiedere autorizzazione di cui al presente Regolamento se non prima di aver regolarizzato la propria posizione debitoria.

ALLEGATO A

- INDICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI -

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento fornisce le indicazioni tecnico-ambientali per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture correlate in relazione agli ambiti urbani ove è richiesta l'installazione.

ARTICOLO 2 – AMBITI URBANI DI INSERIMENTO

Fatte salve le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, ai fini delle indicazioni di cui al presente allegato e a tutela delle aree di particolare pregio e pertanto assoggettate a indicazioni prescrittive, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente Regolamento:

- A1
- Restante territorio comunale

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE/MATERIALI

Gli elementi che compongono i dehors vengono classificati come segue:

- arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- sistemi di copertura;
- elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento (nei dehors chiusi è vietato l'utilizzo dei funghi riscaldanti a GPL), cestini per la raccolta rifiuti e altro;
- elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione

Le dimensioni dei dehors nelle aree A1 e A3 non potranno superare la misura massima di 30 mq e dovranno essere collocati in corrispondenza del fronte dell'esercizio commerciale; per i dehors da installare nel resto del territorio comunale, la superficie massima consentita sarà di 50 mq, ma dovranno comunque rispettare il limite del fronte dell'esercizio commerciale, indipendentemente dalla superficie di somministrazione.

Su tutto il territorio comunale è possibile derogare al limite del fronte dell'esercizio commerciale previo accordo scritto con i confinanti l'esercizio commerciale e compatibilmente con la viabilità.

Nell'area di Piazza Europa, Piazza Gramsci, Viale Lanfranco e nelle aree di proprietà comunale date in concessione, sono ammissibili esclusivamente le tipologie di dehors con i sistemi di copertura di cui ai successivi punti: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

ARTICOLO 3.1 – ARREDI DI BASE

Ai fini del presente regolamento, vengono considerati arredi di base tavoli, sedie, poltroncine, divanetti, panche (di lunghezza non superiore a mt. 2.00).

La relazione tecnico- illustrativa allegata all'istanza dovrà descrivere dettagliatamente tali arredi allegando rilievi fotografici a colori, depliant o altra documentazione che consenta di valutarne la compatibilità con il contesto urbano circostante, in particolare nell'ambito del centro storico.

ARTICOLO 3.2 - SISTEMI DI COPERTURA

I sistemi di copertura dei dehors costituiscono l'elemento di maggior impatto visivo dell'occupazione del suolo pubblico nell'ambito in cui si svolge l'attività, per questa ragione nel presente regolamento sono indicate particolari prescrizioni per quanto riguarda l'ambito urbano A1.

In merito alle tipologie qui di seguito descritte, si prescrivono delle indicazioni generali valenti per ogni tipologia d'occupazione indipendentemente dall'ambito urbano in cui si ricade:

- nelle aree porticate di uso pubblico è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie/divanetti/etc con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
- in merito alla tipologia del manto di copertura, si prescrive generalmente l'utilizzo di materiali non lucidi, le cui tonalità di colore e motivi/fantasie, dovranno essere valutate in base al contesto urbano di inserimento ambientale dell'attività. All'occorrenza, in fase istruttoria, potrà venire richiesto dall'Ufficio competente, campione del materiale da utilizzarsi.
- la proiezione a terra degli ombrelloni ovvero delle diverse tipologie di coperture di seguito descritte, dovrà ricadere all'interno dell'area di occupazione delimitata.


Di seguito vengono descritte le tipologie di copertura ammissibili nei diversi ambiti urbani e le modalità di inserimento nel territorio.

ARTICOLO 3.2.1 - OMBRELLONI A SOSTEGNO CENTRALE

Su tutto il territorio comunale è ammessa la copertura con ombrelloni a sostegno centrale di forma rotonda/quadrata/rettangolare, disposti in forma singola o serie.

Nell'ambito urbano A1 l'ombrellone, dovrà essere avere valenza maggiormente qualificata e pertanto dovrà essere in legno o metallo di colore brunito scuro e con copertura con telo di tonalità chiara in doppio cotone impermeabilizzato o tessuto similare. La tonalità di colore verrà valutata in sede di approvazione, in base al contesto urbano/architettonico dell'immobile interessato dall'occupazione.

Nel restante territorio comunale sono ammessi anche ombrelloni con telo di copertura di diversi colori, che dovranno comunque sempre essere assonanti al contesto circostante e privi di scritte pubblicitarie né di sponsor.




ARTICOLO 3.2.2 - OMBRELLONI A SBALZO SU SOSTEGNO LATERALE

Tale struttura, al fine di sfruttare al meglio gli spazi d'occupazione, è costituita da un sostegno laterale ed ombrellone a sbalzo generalmente di forma quadrata.

La tipologia di copertura con sostegno laterale consente, mediante l'aggregazione di più elementi, la protezione di un ampio spazio.

Nell'ambito urbano A1 l'ombrellone, dovrà essere avere valenza maggiormente qualificata e pertanto dovrà essere in legno o metallo di colore brunito scuro e con copertura con telo di tonalità chiara in doppio cotone impermeabilizzato o tessuto similare. La tonalità di colore verrà valutata in sede di approvazione, in base al contesto urbano/architettonico dell'immobile interessato dall'occupazione. Nel restante territorio comunale sono ammessi anche ombrelloni con telo di copertura di diversi colori, che dovranno comunque sempre essere assonanti al contesto circostante e privi di scritte pubblicitarie né di sponsor.




ARTICOLO 3.2.3 – STRUTTURA A SBALZO CON COPERTURA A FALDA TESA IN TESSUTO, ANCORATA AL FABBRICATO

Trattasi di teli ancorati alla facciata del fabbricato tramite struttura metallica in assenza di punti di appoggio al suolo; l'ancoraggio alla muratura dovrà essere prevista sopra le aperture e salvaguardando eventuali cornici e/o motivi architettonici dell'edificio.

Su tali manufatti, non è ammessa in nessun caso, la predisposizione di teli o mantovane laterali. Nell'ambito urbano A1 la struttura portante metallica dovrà essere di colore brunito scuro e copertura con telo in doppio cotone impermeabilizzato o tessuto similare di tonalità di colore armonizzata alla tinteggiatura, e dovranno comunque essere salvaguardati e risultare compatibili con i profili architettonici, le modanature, lesene/cornici, etc del fabbricato interessato.

Nel restante territorio comunale, è comunque ammissibile, nonché assonante al contesto urbano circostante e privo di scritte pubblicitarie né di sponsor. Sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.




ARTICOLO 3.2.4 - STRUTTURA CON COPERTURA A FALDA TESA IN TESSUTO, ANCORATA AL FABBRICATO CON MONTANTI D'APPOGGIO AL SUOLO

Trattasi di teli ancorati alla facciata del fabbricato tramite struttura metallica e scorrevoli entro guide fisse appoggiate a montanti perimetrali; l'ancoraggio alla muratura dovrà essere prevista sopra le aperture e salvaguardando eventuali cornici e/o motivi architettonici dell'edificio.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,20 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali.


Tale tipologia non è ammissibile nell'ambito A1M; nel restante territorio comunale è ammissibile, nonché assonante al contesto urbano circostante e privo di scritte pubblicitarie né di sponsor. Sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.



ARTICOLO 3.2.5 - COPERTURA A PERGOLA, O ASSIMILABILE, SU STRUTTURA LEGGERA CON MONTANTI PERIMETRALI

Struttura leggera a pergola o similare, in carpenteria metallica di colore brunito scuro o lignea e sovrastante copertura con lieve pendenza costituita da tessuto o altro materiale da valutarsi in funzione dell'ambiente circostante.


Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.



ARTICOLO 3.2.6 - PADIGLIONE (DIMENSIONI MAX 2,5 MT X 2,5 MT) SINGOLO OVVERO IN SERIE


Trattasi di struttura leggera di forma quadrata a piramide ribassata, delle dimensioni max di mt. 2,5 x 2,5, con copertura di materiale da valutarsi in funzione dell'ambito d'intervento con tonalità di colore chiara. È possibile prevedere l'installazione in serie di un massimo di 4 unità su valutazione degli Uffici in funzione dell'ambito urbano in cui ricade l'attività fino ad un massimo di 25 mq di superficie coperta.

Non sono ammessi tamponamenti laterali del manufatto di qualsiasi natura a chiusura dei timpani laterali della struttura.



ARTICOLO 3.2.7 - PADIGLIONE (DIMENSIONI MAX 5,00 MT X 5,00 MT) SINGOLO

In spazi sufficientemente ampi è possibile l'installazione di strutture come al precedente punto ma di dimensioni max di mt. 5.00 x 5.00; non sono ammessi tamponamenti laterali del manufatto di qualsiasi natura a chiusura dei timpani della struttura.



ARTICOLO 3.2.8 - STRUTTURE LIGNEE CON COPERTURA A FALDA UNICA /RICURVA/ETC


Sono ammesse strutture lignee opportunamente trattate con copertura costituita da materiale da valutarsi in funzione dell'ambito urbano nel quale è collocata l'attività. La tipologia della copertura potrà essere:

a) a falda unica inclinata;

b) a falda stondata / ricurva / altro.

Le dimensioni di tali strutture, generalmente prefabbricate, sono da definirsi in funzione dell'area di suolo ove è prevista l'installazione e non devono comunque superare le dimensioni massime di 25 mq.

Tale tipologia non è ammissibile nell'ambito A1.



ARTICOLO 3.2.9 - STRUTTURE / COPERTURE INNOVATIVE

Sono ulteriormente valutabili in sede istruttoria altre soluzioni di strutture e coperture con sagome/forme/tipologie diverse, in particolar modo per le occupazioni di suolo riguardanti l'ambito urbano A1.

ARTICOLO 3.2.10 – PADIGLIONI O DEHORS COMPLETAMENTE CHIUSI

Tali manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm 50 con soprastanti serramenti di chiusura, eventualmente apribili o rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrature, ecc o di scuri, tende, ecc), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore a metri 1.

I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza.

Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.

I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrato.

I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e , di massima, in legno naturale chiaro.

ARTICOLO 3.3 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE

L'area di suolo pubblico occupata da un dehor deve essere generalmente definita e delimitata anche in funzione dell'ambito urbano in cui è collocata l'attività, mediante ausili/manufatti riferiti ad una tipologia di delimitazione perimetrale o delimitazione orizzontale.

ARTICOLO 3.3.1 – DELIMITAZIONE PERIMETRALE

L'area di suolo pubblico occupata da un dehor deve risultare chiaramente delimitata attraverso manufatti con caratteristiche tali da consentirne l'inserimento ambientale in particolare negli ambiti a valenza monumentale o ambientale; la delimitazione potrà essere continua o meno ma deve essere oggetto di specifica progettazione e verifica e deve comunque consentire la chiara individuazione della superficie oggetto di occupazione.

In merito alle tipologie qui di seguito descritte, si prescrivono delle indicazioni generali valenti per ogni tipologia d'occupazione indipendentemente dall'ambito urbano in cui si ricade:

- nelle aree porticate di uso pubblico è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie/divanetti/etc non è ammessa delimitazione perimetrale;
- gli elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere etc) non possono essere ricompresi nell'area destinata a dehor ed essendo questi elementi a servizio della cittadinanza, è necessario mantenere un'opportuna distanza per consentirne l'uso e la manutenzione.
- Delimitazione continua:
 - vasi, fioriere o contenitori accostati di altezza massima di 50 cm, in terracotta, legno, cemento o graniglia atti a realizzare un effetto siepe vegetale da impiegare soprattutto in adiacenza a sedi stradali veicolari; la vegetazione dovrà essere oggetto di manutenzione a propria cura e spese;
 - ringhiere a giorno di altezza massima 90 cm in particolare nelle situazioni in cui lo spazio è limitato; nell'elaborato grafico dovranno essere specificati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore e l'eventuale presenza di essenze vegetali. La sua compatibilità, sotto i profili viabilistici, verrà valutata dall'Ufficio Polizia Locale
- Delimitazione discontinua:
 - Valgono le prescrizioni dettate per la delimitazione continua a condizione che la collocazione non continua degli elementi preveda un accostamento predefinito a livello progettuale, ordinato e simmetrico. Gli elementi di delimitazione hanno la funzione di individuare l'area oggetto di occupazione.

Nel caso di dehor senza strutture di copertura o con ombrelloni semplici, potrà essere prevista la delimitazione con pannelli trasparenti di altezza max di mt. 1.60

ARTICOLO 3.3.2 – DELIMITAZIONE ORIZZONTALE

La superficie di calpestio delimitata come al precedente paragrafo può essere costituita da:

- Pedane in legno;
- Sedime asfaltato;
- Lastricato in pietra o in materiale lapideo a pezzatura minuta;
- Terra battuta misto o meno a ghiaia.

In ogni caso si dovranno prevedere sistemi che non danneggino la superficie del suolo e in particolare:

- in presenza di pavimentazione con elementi lapidei, non è ammessa la posa di pedane e/o altri rivestimenti costituenti pavimentazione del dehor;
- nei giardini e nelle aree verdi le pedane dovranno essere rialzate e ridurre il più possibile l'impatto sul suolo;
- i dehors su strada dovranno prevedere l'utilizzo di piattaforme al fine di non interferire con il convogliamento delle acque.

Nel caso in cui il dehor sia appoggiato su una pedana rialzata, la delimitazione dovrà nascondere la vista laterale eliminando vuoti e discontinuità.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili; tale verifica dovrà essere chiaramente evidenziata negli elaborati progettuali ed asseverata per mezzo di idonea relazione da parte del tecnico progettista.

ARTICOLO 3.4 – ELEMENTI E ATTREZZATURE

La relazione tecnica allegata all'istanza dovrà prevedere la descrizione dettagliata dei seguenti elementi:

- presenza di eventuali accessori presenti (portarifiuti, portaombrelli, ecc) in particolare nell'ambito A1;
- presenza di attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
- presenza di sistemi riscaldanti mobili o di sistemi di nebulizzazione refrigerante, a condizione che i medesimi risultino adeguatamente certificati e che lo stoccaggio del relativo combustibile rispetti le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le indicazioni contenute nel presente allegato tecnico, si applicano per le concessioni relative ai dehors stagionali e continuativi per le istanze presentate in seguito all'entrata in vigore del Regolamento per l'allestimento di dehors.